

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA DEL LAVORO

TRIBUNALE DI PESCARA

PROTOCOLLO PER I PROCESSI DEL LAVORO

L'Osservatorio sulla Giustizia del Lavoro del Tribunale di Pescara è un gruppo di lavoro costituito da Avvocati Giuslavoristi, da Giudici della sezione Lavoro del Tribunale di Pescara e dal Direttore della Cancelleria della Sezione stessa che, sull'esempio dell'Osservatorio Giustizia Civile, si propone di istituire prassi organizzative tendenti alla razionalizzazione ed all'accelerazione dei tempi del processo del lavoro.

L'Osservatorio, al termine di una serie di riunioni, ha elaborato una proposta di *Protocollo per i processi del lavoro* volto a individuare e valorizzare, in un'ottica di corresponsabilità di Avvocati e Giudici rispetto alla realizzazione del giusto processo di "durata ragionevole" (art. 111 Cost.), sia norme di comportamento utili ai fini di una maggiore celerità e razionalità del contraddittorio, sia prassi organizzative relative anche all'utilizzo di strumenti informatici, idonee ad una efficace gestione del processo.

La proposta di Protocollo costituisce il contributo di un "gruppo promotore" aperto a tutti i suggerimenti degli interessati: perciò la proposta verrà inserita nel sito degli Avvocati di Pescara ed è aperta a modifiche ed integrazioni.

Nel presentare a tutti gli operatori le indicazioni del *Protocollo*, segnaliamo che esse mirano in particolare a favorire:

- La fluidità del contraddittorio, degli adempimenti informatici e di Cancelleria (anche attraverso accorgimenti di minima – ma assai rilevante ai fini organizzativi – cortesia tra operatori);
- Una trattazione quanto più possibile concentrata della singola causa e della relativa istruttoria.

Art. 1

Atti difensivi

1. Con riferimento agli atti introduttivi ed alle memorie difensive, i difensori delle parti si atterranno a criteri di sinteticità, concisione ed essenzialità, evitando di esporre circostanze non rilevanti ai fini della decisione, così da facilitare la preparazione della causa da parte del Giudice e favorire la celerità del processo.
2. In caso di proposizione di domanda riconvenzionale, nella ipotesi di deposito di memoria di costituzione in formato cartaceo, verrà evidenziata, già nell'intestazione della memoria di costituzione, l'istanza di fissazione della nuova udienza.
3. I difensori delle parti avranno particolare cura nel controllo dell'assoluta corrispondenza tra la numerazione dei documenti riportati nel corpo ed in calce all'atto difensivo ed il numero apposto sul documento inserito nel fascicolo di parte.
4. Nelle cause previdenziali i difensori avranno cura di depositare copia della domanda amministrativa, o documentazione che ne attesti la data, nonché a produrre certificazione ai fini reddituali, ovvero della insussistenza di altre situazioni di incompatibilità, ed altresì a comprovare lo stato di inoccupazione.

Art. 2

Orario di trattazione delle cause

1. Per le cause di lavoro e previdenza, l'udienza verrà suddivisa in due fasce orarie quando non siano previste nomine di CTU nell'ambito di ATP previdenziali:
 - a) dalle 9,00 alle 9,40 riservata alla trattazione (prime udienze, udienze discussione), e conciliazioni, oltre istruttoria delegata al GOT
 - b) dalle 9,40 e seguenti riservata all'istruttoria del Giudice del Lavoro.
2. Qualora invece siano previste altresì nomine di CTU nell'ambito di ATP previdenziali, l'udienza verrà articolata in tre fasce orarie:
 - a) dalle 9,00 alle 9,45 riservata a giuramenti CTU per gli ATP + conciliazioni
 - b) dalle 9,45 e seguenti riservata alla trattazione (prime udienze, udienze discussione)
 - c) dalle 10,00 e seguenti riservata all'istruttoria.

Art. 3

Puntualità nella presenza in udienza, casi di assenza delle parti, segnalazioni di cortesia

1. Sia il Giudice sia i difensori porranno la massima cura nel rispetto delle fasce orarie come sopra indicate, salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti precedenti. In caso di impedimento improvviso o di sensibile ritardo nell'inizio dell'udienza, il Giudice avviserà tempestivamente la Cancelleria per le necessarie comunicazioni.

Art. 4

Segnalazioni di cortesia da parte del Giudice in caso di suo impedimento a tenere udienza

1. In caso di rinvio dell'udienza ad altra data per impedimento del Giudice, sarà dato tempestivo avviso ai difensori direttamente ovvero tramite l'Ordine degli Avvocati.
2. Ciascun difensore provvederà ad avvertire i testimoni eventualmente da lui intimati.

Art. 5

Segnalazioni di cortesia da parte dei difensori

I difensori segnaleranno quanto prima possibile al Giudice e al difensore della controparte (ed eventualmente al CTU), tramite posta elettronica o con avviso verbale tramite la Cancelleria:

1. gli accordi transattivi intervenuti tra le parti o di imminente sottoscrizione;
2. qualsiasi altro motivo ostativo ad una effettiva trattazione della causa, ivi compresa l'adesione all'astensione dalle udienze (sciopero degli Avvocati) e la necessità di rinviare l'interrogatorio delle parti, e/o l'udienza di prove, per avere i testi o la parte comunicato la loro impossibilità a presentarsi. Tale impossibilità dovrà essere debitamente documentata.

Art. 6

Cortesie tra difensori

1. Nel caso in cui uno dei difensori non si presenti all'orario fissato per la trattazione della causa, l'altro o gli altri difensori tenteranno di contattare il difensore assente per informarsi dei motivi del ritardo e della sua possibile durata.

2. il difensore del convenuto comunicherà tempestivamente al difensore del ricorrente la propria costituzione in giudizio, sempre che il ricorso sia stato notificato conformemente a quanto indicato nell'art. 7 del presente Protocollo.
3. il difensore, in caso di richiesta di produzione di documenti in udienza e successiva autorizzazione da parte del Giudice, provvederà a consegnarne preventivamente copia a tutti i difensori costituiti in giudizio e a curarne il successivo deposito telematico.
4. in caso di spostamento dell'udienza a seguito di proposizione di domanda riconvenzionale, il difensore del convenuto provvederà tempestivamente ad avvertire il difensore del ricorrente tramite posta elettronica e, qualora la costituzione sia avvenuta in formato cartaceo, a trasmettergli copia della memoria difensiva con la domanda riconvenzionale tramite posta elettronica, sempre che il ricorso sia stato notificato conformemente a quanto indicato nell'art. 7 del presente Protocollo.

Art. 7

Notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza

Il difensore del ricorrente avrà cura di anticipare al massimo le operazioni di notifica del ricorso e contestuale decreto nel rispetto del termine di 10 giorni previsto dall'art. 415, comma 3, c.p.c., ciò anche al fine di favorire un preventivo contatto tra i difensori delle parti di causa e la possibilità di una conciliazione anticipata rispetto al momento in cui esse si incontrano davanti al Giudice all'udienza ex art. 420 c.p.c.

Art. 8

Tempi di trattazione dei processi

Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione si terrà conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.

Art. 9

Verbale di conciliazione

Nel caso di già raggiunta conciliazione della controversia, i difensori porteranno con sé in udienza il verbale di conciliazione dattiloscritto. Ai fini della sottoscrizione del verbale di conciliazione si richiede preferibilmente la presenza delle parti personalmente o, in mancanza, che queste ultime abbiano conferito apposita procura ai difensori. I sostituti d'udienza non potranno sottoscrivere il verbale di conciliazione.

Art. 10

Deduzioni istruttorie ed assunzione della prova testimoniale

1. Al fine di agevolare l'attività istruttoria, i difensori provvederanno:
 - a) ove la narrativa già non risponda ai requisiti dettati dall'art. 244 c.p.c., alla formulazione separata di capitoli di prova strettamente attinenti ai fatti di causa e depurati da ogni valutazione;
 - b) all'indicazione, per ogni capitolo di prova, del nominativo dei relativi testimoni.
2. I difensori provvederanno a citare i soli testi ammessi per ciascuna udienza con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza stessa, in modo da poter documentare l'esito della notifica della citazione e comunicare tempestivamente al Giudice l'eventuale impossibilità del teste a presentarsi in udienza. Nella citazione i difensori avranno cura di

indicare l'orario fissato per l'escussione, il nome del Giudice, il nome di entrambi i legali, il numero di ruolo della causa e il numero dell'aula di udienza.

3. Si invitano gli ufficiali giudiziari ad apporre, contestualmente alla richiesta, sugli atti ricevuti sia una firma leggibile che ne possa consentire *a posteriori* l'identificazione, sia il timbro recante il numero cronologico e la data di ricezione dell'atto. Si raccomanda agli ufficiali giudiziari la riconsegna degli atti, tempestivamente e, comunque, non oltre cinque giorni dall'avvenuta notifica o altro adempimento.

Art. 11

Ammissione e svolgimento della CTU

In sede di conferimento dell'incarico al CTU, il Giudice provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al Consulente, tenendo conto di eventuali proposte di quesito precisate dai difensori;

Art. 12

Decreti ingiuntivi

1. Al fine di evitare, per quanto possibile, provvedimenti di "*sospensione*" del procedimento o di rigetto del ricorso, il difensore curerà che la documentazione comprovante l'esistenza del credito sia completa, ordinata ed analiticamente indicata nell'atto; in particolare, per quanto possibile, curerà di fornire al Giudice il modello CU per la quantificazione del TFR e, per i periodi non ricompresi nel CU, le buste paga, la scheda lavoro rilasciata dai competenti enti per l'impiego per l'attestazione della data esatta di inizio e fine del rapporto ed i conteggi analitici del credito redatti dalle organizzazioni sindacali o da un consulente del lavoro, sulla base di documenti dai quali si possa evincere l'effettività dello svolgimento della prestazione.
2. Il difensore curerà, comunque, che detta documentazione sia adeguatamente illustrata nell'atto, in particolare laddove il totale del credito ricavabile dalla documentazione richieda operazioni matematiche di una certa complessità (calcolo del TFR, dei ratei di 13^a e 14^a, etc.).

Art. 13

Trasmissione della sentenza e dei provvedimenti alla Banca Dati

Il Giudice, in data successiva alla pubblicazione della sentenza che affronti questioni nuove o di generale interesse, anche per la soluzione adottata, provvederà ad inviare il documento in formato digitale alla Banca Dati, ove costituita.

Art. 14

Polisweb

1. L'utilizzo diffuso delle nuove tecnologie da parte di tutti i soggetti coinvolti nel processo del lavoro – Avvocati, Giudici, personale di Cancelleria – costituisce un valido supporto al processo.
2. Si auspica un ampio ricorso a *Polisweb* tramite *smartcard* di Studio, quale sistema che consente di ottenere immediate risposte sui dati processuali e di prendere visione dei provvedimenti del Giudice.
3. La conseguente riduzione dell'accesso di utenti consentirà alla Cancelleria di porre maggiore cura nella qualità e completezza dei dati da inserire nei registri informatici.

Art. 15
Note di udienza

Al fine di consentire una rapida trattazione delle cause gli avvocati si impegnano a predisporre le proprie deduzioni mediante gli applicativi disponibili per la redazione di note on-line, di comune utilizzo, avendo particolare cura di sintetizzare le medesime deduzioni, anche in ossequio ai principi di concentrazione e oralità del processo del lavoro.

Art. 16
Contumacia

Alle ore 9,00, o al diverso orario indicato nel decreto di fissazione dell'udienza, constatata la mancata costituzione e l'assenza di parte convenuta, l'avvocato è autorizzato ad allontanarsi dopo breve attesa e a tornare un'ora dopo per la dichiarazione di contumacia.

Art. 17
Novità Legislative in materia processuale

L'Osservatorio sulla Giustizia del Lavoro del Tribunale di Pescara, in caso di novità legislative interessanti il Processo del Lavoro, promuoverà al suo interno l'approfondimento dottrinale e una discussione esegetica volta a supportare la reciproca formazione.

Pescara, 29.11.2018